

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) ONZA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAURIZIO ONZA

Seduta del 24/02/2026

FATTO

Con ricorso presentato il 22 settembre 2025, la ricorrente L. s.r.l., in persona della legale rappresentante *pro tempore* F.F., (la "Ricorrente") ha lamentato nei confronti della resistente B. A. s.p.a. (la "Resistente" e, assieme alla Ricorrente, le "Parti") la mancata restituzione del saldo attivo del proprio conto corrente aperto presso la Resistente a seguito del recesso dal relativo rapporto e domandando un'indennità e il risarcimento del danno.

Più precisamente, la Ricorrente ha esposto di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente con la Resistente ed ha lamentato l'illegittimità della condotta tenuta da quest'ultima in occasione del proprio recesso dal rapporto. In particolare, la Resistente non avrebbe restituito alla Ricorrente il saldo attivo esistente all'atto della cessazione del rapporto (Euro 317,85) e un c.d. *bonus* recesso, entrambi domandati assieme a un risarcimento di Euro 2.000,00.

Costituendosi con controdeduzioni, la Resistente ha contestato integralmente le pretese della controparte, richiedendo il rigetto del ricorso.

In via preliminare, la Resistente ha confermato di aver esercitato il diritto di recesso dal rapporto di conto corrente il 14 novembre 2024, fornendo alla Ricorrente il regolare preavviso di due mesi previsto contrattualmente. L'intermediario ha precisato che il rapporto è stato estinto il 17 gennaio 2025 con un saldo positivo residuo di Euro 317,85.

Con riferimento alla mancata restituzione di tale somma, la Resistente ha esposto che la Ricorrente le avrebbe trasmesso il 25 giugno 2025 le coordinate di un conto estero, asseritamente riconducibile a una società capogruppo, per l'accredito della giacenza. La Resistente ha tuttavia rilevato che, dalle indagini esperite, non è emerso alcun collegamento tra la Ricorrente e il titolare del conto indicato (né la Ricorrente avrebbe fornito prova del fatto che l'indicataria del pagamento fosse effettivamente la sua capogruppo).

Per tali ragioni, la Resistente ha riferito di aver richiesto chiarimenti documentali il 23 settembre 2025, in ossequio agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa antiriciclaggio e alle procedure interne, senza tuttavia ricevere alcuno specifico riscontro.

Quanto alla richiesta relativa al c.d. *bonus* recesso, la Resistente ha eccepito l'assoluta infondatezza della domanda, evidenziando come tale istituto non trovi alcun riconoscimento né nella normativa di settore né nelle clausole del contratto che legava le Parti. Infine, in ordine alla domanda risarcitoria per la somma di Euro 2.000,00, la Resistente ne ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza per totale difetto di prova circa l'esistenza e la quantificazione del presunto danno subito dalla società.

Le Parti si sono scambiate ritualmente repliche e controrepliche.

Quanto alle repliche, oltre a insistere nelle proprie conclusioni, la Ricorrente ha sostenuto che il c.d. *bonus* recesso era suo diritto quale compensazione per le difficoltà organizzative scontate per il mutamento del proprio domicilio bancario.

Nelle controrepliche, la Resistente ha ulteriormente difeso il proprio operato.

DIRITTO

Venendo alle ragioni (in fatto e) in diritto della decisione, occorre procedere per gradi.

In punto di fatto, si rileva come dalla documentazione in atti risulti che il 12 novembre 2024, data del recesso della Resistente dai suoi rapporti con la Ricorrente, la prima domandò alla seconda di fornirle le coordinate bancarie alle quali destinare il rimborso del saldo attivo del conto in via d'estinzione.

Estintosi il conto il 16 gennaio 2025, risultava un saldo attivo pari a Euro 317,85.

Soltanto il 25 giugno successivo, la Ricorrente ha chiesto alla Resistente di effettuare il rimborso del saldo su un conto con IBAN estero, asseritamente appartenente alla sua capogruppo. Richiesta non eseguita dalla Resistente, per dubbi sull'effettivo ruolo dell'indicataria di pagamento, che non sarebbe la reale capogruppo della Ricorrente.

Nonostante analoghi solleciti in corso di procedimento rivolti dalla Resistente alla Ricorrente, quest'ultima non ha ancora fornito un IBAN ritenuto da quella idoneo.

Ad oggi, quindi, la Ricorrente non ha ancora ricevuto il rimborso che le spetta.

Orbene, ferma restando l'assenza di contestazioni circa la legittimità del recesso, è innegabile che comunque tale atto e le vicende ad esso conseguenti debbano essere gestite, dagli intermediari, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza: *«si deve rilevare che la giurisprudenza di legittimità e anche gli indirizzi delineati dall'ABF, hanno ripetutamente chiarito che l'interruzione dell'operatività (blocco del rapporto e recesso della banca) del rapporto contrattuale deve pur sempre avvenire nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, potendo essere considerata comunque illegittima ove in concreto assuma connotati del tutto ingiustificati ed arbitrari (Coll. Napoli, dec. n. 2556/2016, richiamando nello stesso senso Cass. n. 20106/2009; Cass. n. 6923/2005; Cass. n. 15769/2004; Cass. n. 4538/1997, oltre ad altri precedenti di questo Arbitro, come le decisioni del Coll. Milano, nn. 8751/2016, 2925/2013 e 3665/2012 e del Coll. Roma, nn. 15978/2017 e 2489/2011)»* (Collegio di Roma, decisione n. 723/2023).

In specie, la Resistente è comunque debitrice della Ricorrente per la restituzione del saldo attivo del conto estinto per cui è procedimento e non sono state allegate o provate legittime ragioni che la impediscano. Somma, questa, liquida ed esigibile (artt. 1823, 2° comma, e 1852 e ss. c.c.) che deve essere, ma ancora non è stata, restituita e che pertanto produce interessi di pieno diritto al tasso legale (art. 1224 c.c.).

Ciò posto, questo Collegio rileva l'assoluta insussistenza di alcun diritto a ottenere un c.d. *bonus* recesso.

In tema di risarcimento del danno, invece, si rileva un'assoluta carenza di allegazione, ancor prima che di prova, dell'esistenza di alcuna conseguenza dannosa patita dalla Ricorrente. Non esistono agli atti

neppure elementi indicativi che possano in qualche modo suggerire l'esistenza e la misura di un concreto danno patito dalla Ricorrente, che peraltro non può certamente beneficiare della liquidazione automatica di supposti danni *in re ipsa* (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 4058/2025).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il diritto della parte ricorrente a ottenere il trasferimento del saldo sul conto indicato, con interessi legali dalla data della richiesta. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE